

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 3/2015 DEL 15 FEBBRAIO 2015

DAL 12 FEBBRAIO SONO A REGIME I NUOVI OBBLIGHI PER ESPORTATORI ABITUALI E LORO FORNITORI

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, non grava più sul fornitore l'obbligo di invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali IVA.

Tale obbligo è stato sostituito da una nuova procedura che, dopo un periodo transitorio, è entrata definitivamente in vigore il 12 febbraio 2015.

Dal 12 febbraio 2015, tutte le dichiarazioni d'intento ricevute (anche prima del 12 febbraio) hanno efficacia per il fornitore soltanto se accompagnate dalle rispettive ricevute di invio telematico all'Agenzia Entrate e dopo essere state verificate on line sul sito internet dell'Agenzia Entrate.

Il fornitore che dovesse emettere fattura non imponibile IVA ad un esportatore abituale non regolare, e quindi senza aver effettuato il preventivo controllo della dichiarazione d'intento ricevuta, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell'IVA non applicata.

Il fornitore sarà chiamato a pagare, oltre alla sanzione, anche l'imposta, nel caso in cui non avesse addirittura ricevuto la dichiarazione d'intento.

Raccomandiamo di conservare copia (cartacea o in PDF) del positivo esito del controllo effettuato on line.

PER LA CERTIFICAZIONE UNICA È ESCLUSO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di correzione di eventuali errori o ritardi occorsi nella trasmissione telematica delle certificazioni uniche (CU2015) da parte dei sostituti d'imposta.

In particolare l'Agenzia Entrate ha ricordato che eventuali errori relativi alla trasmissione delle CU potranno essere sanati mediante l'invio di una nuova certificazione (corretta) entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (e quindi entro giovedì 12 marzo 2015); dopo quella data le certificazioni corrette andranno comunque trasmesse ma senza potersi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso.

Con un comunicato stampa del 12 febbraio 2015 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, per il primo anno (scadenza del 9 marzo 2015):

- gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti;
- fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

DOMANDA TASSATIVA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015 PER I MINIMI CHE VOGLIONO IL REGIME INPS AGEVOLATO

Circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015

Il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (L. 190/2014) denominato "nuovi minimi" prevede, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori individuali alle Gestioni artigiani e commercianti, che si possano determinare i contributi INPS senza applicare il minimale imponibile (da cui normalmente deriva la cosiddetta "quota fissa").

L'agevolazione contributiva è però opzionale; sarà quindi accessibile esclusivamente presentando apposita comunicazione entro il 28 febbraio 2015.

LA NUOVA COMUNICAZIONE BLACK LIST ANNUALE

L'Agenzia Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha precisato che ai fini dell'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione black list, la soglia di 10.000 euro annui si riferisce all'ammontare complessivo delle operazioni poste in essere con soggetti stabiliti nei Paesi a fiscalità privilegiata.

RETROATTIVITÀ DEL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Agenzia Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha confermato l'applicazione retroattiva delle nuove regole sul ravvedimento operoso introdotte dalla legge di Stabilità 2015, che trovano quindi applicazione anche con riferimento alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio (ad esempio con l'emissione di un P.V.C.) ma non siano ancora state interessate da avvisi di accertamento o cartelle di pagamento.

Il ravvedimento continua però ad essere precluso con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito dei controlli automatizzati e formali (ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600 del 1973). Qualora il contribuente riceva un avviso

bonario, il contribuente potrà quindi avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni, dello stesso periodo, che non gli siano state contestate con l'avviso stesso.

Stessa preclusione opera per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta che "rappresentano per loro natura atti autoritativi recanti una pretesa tributaria".

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2015: GESTIONE SEPARATA INPS 2015, ARTIGIANI E COMMERCianti

Circolare INPS del 5 febbraio 2015, n. 27 e del 4 febbraio 2015, n. 26

L'INPS ha pubblicato le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'anno 2015 per gli **iscritti alla Gestione Separata**:

- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, 30,72% (30,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 23,50%.

I contributi sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2015, è pari ad euro 100.324,00, mentre per l'accredito dei contributi il minimale di reddito per l'anno 2015 è pari ad euro 15.548,00.

L'INPS ha pubblicato anche le aliquote contributive dovute da **artigiani e commercianti** per il 2015 rispettivamente pari al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti; per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote risultano pari al 19,65% per gli artigiani e 19,74% per i commercianti.

E' confermata la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti con più di 65 anni, già pensionati INPS e il contributo per le prestazioni di maternità dovuto in misura pari a 0,62 euro mensili.

Il reddito minimale su cui applicare i contributi nel 2015 è pari ad euro 15.548,00; il reddito massimale 2015 è pari ad euro 76.872,00 (euro 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

SPLIT PAYMENT: SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESCLUSI

Con la Circolare 1/E del 9 febbraio 2015 l'Agenzia Entrate ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dello *split payment*.

Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell'Iva rientrano:

- lo Stato e gli organi dello Stato,
- gli enti pubblici territoriali,
- le Camere di Commercio,
- gli istituti universitari,
- le aziende sanitarie locali
- e gli enti pubblici di previdenza come l'Inps.

In ogni caso, per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>), nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura.

Sono invece esclusi dall'applicazione dello split payment gli enti pubblici non economici, quali:

- gli Ordini professionali,
- gli Enti e gli istituti di ricerca,
- le Autorità indipendenti,
- le Arpa, l'Aran,
- l'Agid,
- gli Automobile club provinciali,
- l'Inail
- e le Agenzie fiscali.

Ma la galassia della PA in Italia è talmente vasta e articolata che la stessa circolare chiarisce che, poiché il richiamo all'elenco IPA non può essere esaustivo, l'operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente.

Segnaliamo che il decreto attuativo ha precisato che i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni interessate dallo split payment:

- devono emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti";
- non sono tenuti a versare l'Iva;
- registrano le fatture emesse senza computare l'imposta nella liquidazione periodica.

DIRITTO CAMERALE 2015

L'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.8.2014), prevede una riduzione del diritto camerale dovuto dalle imprese del 35% a partire dal 2015, del 40% dal 2016 e del 50% dal 2017.

Con circolare n. 227775 del 29 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo economico ha indicato le nuove misure fisse che le imprese o le unità locali di nuova iscrizione, a partire dal 1° gennaio 2015 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione (ridotti del 35%):

	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte in sezione speciale	€ 57,20	€ 11,44

Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria	€ 130,00	€ 26,00
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole	€ 65,00	€ 13,00
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole	€ 130,00	€ 26,00
Società di cui all'art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati)	€130,00	€ 26,00
Soggetti iscritti solo al REA	€ 19,50	
Tutte le imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, srl, srls, società di capitali, soc. coop., soc. di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.)	€ 130,00	€ 26,00
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria)		€ 71,50

Anche l'importo del diritto annuale 2015 per le imprese già iscritte sarà soggetto alla riduzione del 35%.

Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato sono state confermate le fasce e le aliquote già in vigore nel 2014:

da € 0,00 a € 100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre € 100.000,00 a € 250.000,00	aliquota 0.015%
oltre € 250.000,00 a € 500.000,00	aliquota 0.013%
oltre € 500.000,00 a € 1.000.000,00	aliquota 0.010%
oltre € 1.000.000,00 a € 10.000.000,00	aliquota 0.009%
oltre € 10.000.000,00 a € 35.000.000,00	aliquota 0.005%
oltre € 35.000.000,00 a € 50.000.000,00	aliquota 0.003%
oltre € 50.000.000,00	aliquota 0.001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

applicando però la riduzione del 35% sull'importo complessivo calcolato, pertanto la misura fissa della prima fascia diventa pari a € 130,00 mentre l'importo massimo non sarà superiore a € 26.000,00.

Il diritto dovuto dalle eventuali unità locali andrà sempre calcolato al 20% sull'importo dovuto dalla sede e moltiplicato per il numero delle unità locali. La somma complessivamente risultante andrà successivamente ridotta del 35% e infine arrotondata (gli importi devono essere arrotondati al momento del versamento complessivo secondo il criterio richiamato dalla Nota Mise n. 19230 del 3 marzo 2009).

Attenzione perché ciascuna Camera di Commercio può applicare fino al 20% di maggiorazione (art. 18, comma 6, della Legge n. 580/1993).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.